



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 28**

Riunione del 15 febbraio 2012

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
- Avv. Antonio	Amato	- Componente - Relatore

24.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- 1) **Gaetani Davide**, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. **SOCIETA' ASD GAP VOLLEY**
- 2) **SOCIETA' ASD GAP VOLLEY**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **GAETANI Davide:** *"nella qualità di Presidente della società Asd Gap Volley, per aver, in violazione degli artt. 2, 17, 19 Statuto Federale, 21, 24 e 28 R.A.T., e della normativa vigente in materia di tesseramento on line, proceduto al primo tesseramento on line dell'atleta minore Alemanno Gabriele, senza la necessaria sottoscrizione del modulo F da parte dell'atleta minore e del genitore esercente la potestà".*
- **ASD GAP VOLLEY:** *"In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT"*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 15 Febbraio 2012, dove nessuno era presente per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva degli incolpati;
- Preso atto della richiesta di differimento di udienza inoltrata via telefax in data 14/02/2012 dal Presidente del sodalizio Asd GAP Volley, Sig. Gaetani Davide, che la Commissione non riteneva di accogliere rilevato che agli atti



risultava comunque memoria difensiva della GAP VOLLEY, ampiamente illustrativa delle difese.

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 15/11/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta minore Alemanno Gabriele, unitamente l'esercente la potestà genitoriale, aveva fatto pervenire una richiesta, con data 21/10/2011, a mezzo della quale veniva affermato che l'atleta esponente non aveva mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della società Asd Gap Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla predetta società, in data 26/09/2011, il tesseramento on line dell'atleta, revocava il primo tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che l'esposto inviato direttamente dall'atleta evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto primo tesseramento.

La negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Gaetani Davide la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio Asd GAP Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 5 marzo 2012